



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice dell'Esecuzione

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/8/2012

- rilevato che, nella presente procedura il debitore pignorato propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., domandando la sospensione dell'esecuzione stessa in ragione dell'esistenza dei "gravi motivi" di cui all'art. 624 c.p.c.

Argomenta in proposito l'opponente che solo l'originale del pignoramento e la sua copia ad uso trascrizione sono sottoscritti dal difensore di controparte, mentre la copia notificata non è sottoscritta dal difensore stesso, il quale si è limitato in tale copia ad autenticare la procura conferita dal proprio cliente.

Resiste con memoria ritualmente depositata il creditore procedente;

- ritenuto che, è ben vero che, ai sensi dell'art. 170 disp. att. c.p.c., l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto, prima della notifica, dal creditore pignorante a norma dell'art. 125 c.p.c., disposizione che si riferisce non solo all'originale, ma anche alle copie da notificare.

Tuttavia, è altrettanto vero che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità che questo Giudice condivide e dalla quale non ha motivo di discostarsi, la mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia notificata non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia fornisca alla controparte elementi sufficienti per acquisire certezza della sua rituale provenienza dal procuratore (Cass. n. 23625/2010, Cass. n. 20817/2006, Cass. n. 12573/2000, Cass. n. 3620/1999, Cass. n. 9836/1998, Cass. n. 136/1998, Cass. n. 6131/1995, Cass. n. 10491/1994, Cass. n. 118837/1991, Cass. n. 8235/1987, Cass. n. 802/1987, Cass. n. 1368/1985, Cass. n. 2750/1984, Cass. n. 5302/1982, Cass. n. 4698/1982, Cass. n. 1391/1982, Cass. n. 4041/1981, Cass. n. 2614/1981, Cass. n. 5387/1980, Cass. n. 4291/1980, Cass. n. 6444/1979, Cass. n. 2641/1979, Cass. n. 1254/1979).

Nel caso che qui occupa, non è revocabile in dubbio che la copia notificata del pignoramento contenga elementi più che sufficienti per avere la certezza della rituale provenienza dell'atto dal procuratore abilitato a rappresentare la parte, essendo detta provenienza inequivocabilmente attestata dalla *relata* dell'Ufficiale Giudiziario.

Tale principio giuridico è infatti stato chiaramente enunciato nel caso di precetto (*"l'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo, ex art. 156 cod. proc. civ., qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale"*: Cass. n. 8593/2001), ed a maggior ragione deve valere nel caso di pignoramento, atto compiuto dallo stesso Ufficiale Giudiziario.

Addirittura, neppure porterebbe a nullità la mancanza della stessa firma dell'Ufficiale Giudiziario nella copia del pignoramento, posto che *"la nullità per mancata sottoscrizione del pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, si verifica solo se la sottoscrizione difetti sull'originale dell'atto e non anche se difetti sulla copia, poiché sull'originale essa serve a legittimare la paternità dell'atto stesso – e perciò la sua funzione è essenziale –, mentre sulla copia essa serve solo a*

certificare essa paternità e perciò ben può essere sostituita da qualsiasi altra indicazione che certifichi la provenienza dell'atto dall'ufficiale giudiziario (Cass. n. 99/1978);

- considerato che, in ogni caso e comunque, anche e volere in mera ipotesi diversamente opinare, deve comunque evidenziarsi che nemmeno può parlarsi di vera e propria mancanza di sottoscrizione da parte del procuratore della copia notificata.

Va infatti osservato che il procuratore dell'opponente, il cui nome è chiaramente indicato nel corpo dell'atto, ha ritualmente proceduto all'autentica della procura, di talché l'omissione della sottoscrizione della copia notificata in nessun modo comporta incertezza alcuna in ordine alla *legitimatio ad causam*.

Infatti, sempre secondo la consolidata e qui condivisa giurisprudenza di legittimità, *“la firma del difensore sugli atti di cui all'art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo, oltre che di certificare l'autografia del mandato, di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell'atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore”* (Cass. n. 6225/2005, Cass. n. 4617/2004, Cass. n. 13854/1999, Cass. n. 5711/1996);

- osservato che, in ragione di quanto sopra, deriva l'insussistenza dei “gravi motivi” di cui all'art. 624 c.p.c. necessari per sospendere la procedura, con la conseguenza che la relativa istanza deve essere rigettata.

Devono comunque essere indicati i termini di cui a dispositivo per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito.

Le spese di lite della presente fase cautelare, relativamente alle quali il G.E. deve provvedere secondo il recente orientamento di Cass. n. 17266/2009 e Cass. n. 22033/2011, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'opponente ed a favore dell'opposto.

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
- fissa termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito tramite notifica dell'atto di citazione, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 *bis* c.p.c. ridotti della metà;
- condanna D.P.V. s.a.s. a rifondere a Società Gestione Crediti BP s.c.p.a., le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Reggio Emilia, 6/8/2012

Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini